



PROT/SRRATO7RG/14/Aprile/2020/0001518/U



Società Consortile per Azioni  
Viale del Fante n. 10  
97100 – RAGUSA  
Pec: [gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it](mailto:gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it)  
P.I. 01544690884

## DELIBERA DEL PRESIDENTE E DEL DIRIGENTE

N. 23 DEL 14/04/2020

---

**OGGETTO:** Ulteriori misure urgenti allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 all'interno degli uffici della S.R.R. ATO 7 Ragusa S.C.p.A. presso il Palazzo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Proroga fino al 3 maggio 2020 del Lavoro Agile in Emergenza di cui alla Delibera n. 17 del 23/03/2020 a seguito dell'emanazione del DPCM del 10/04/2020.

---

### IL PRESIDENTE ED IL DIRIGENTE

Visti:

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, avente ad oggetto “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020”;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la legge 81/2017, ed in particolare il capo II, “*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato*”;
- l'Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- l'Ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 19.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- l'Ordinanza contingibile e urgente n. 7 del 20.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- la Deliberazione della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. n. 16 del 13.03.2020, che ha adottato “*Misure urgenti allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 all'interno degli*

uffici della S.R.R. ATO 7 Ragusa S.C.p.A. presso il Palazzo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa”;

- la Deliberazione della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. n. 17 del 23/03/2020 recante “*Ulteriori misure urgenti allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 all'interno degli uffici della S.R.R. ATO 7 Ragusa S.C.p.A. presso il Palazzo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Adozione del Lavoro Agile in Emergenza*” con la quale è stato deliberato di adottare in via provvisoria ed emergenziale presso la SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. la modalità di prestazione lavorativa in lavoro agile o *smart working* di cui alla legge 81/2017 ed anche in assenza degli accordi individuali previsti dall’art. 18 e ss. della medesima legge, con la sola esclusione delle attività individuate dal Dirigente come indifferibili e da rendere in presenza, in una prima fase fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriore estensione;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1/04/2020, che proroga l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, fino al 13 aprile 2020;
- La Deliberazione della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. n. 20 del 2/04/2020 recante “*Ulteriori misure urgenti allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 all'interno degli uffici della S.R.R. ATO 7 Ragusa S.C.p.A. presso il Palazzo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Proroga fino al 3 maggio 2020 del Lavoro Agile in Emergenza di cui alla Delibera n. 17 del 23/03/2020 a seguito dell’emanazione del DPCM del 1/04/2020*”.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020 che ha previsto fino al 3 maggio 2020 misure restringenti allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale;

Considerato che:

- di norma, il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli, e obiettivi, con il possibile utilizzo di strumento tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa; la prestazione lavorativa è svolta entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

Rilevato che:

- nella speciale contingenza attuale, al fine di tutelare la salute dei lavoratori e di contrastare il più efficientemente possibile il diffondersi del contagio del virus pandemico, per espressa disposizione della fonte legale è possibile derogare ad alcuni passaggi formali (tra cui gli accordi individuali) e intraprendere in via d’urgenza l’attivazione del lavoro agile per i dipendenti della Società per i quali la stessa ritiene ciò possibile, in funzione del profilo professionale e delle mansioni svolte, escludendo dall’applicazione dell’istituto *de quo* unicamente le attività collegate all’emergenza e quelle che la Società individui come indifferibili e da rendere in presenza;

Ritenuto che:

- per le ragioni di cui sopra, sia necessario e urgente prorogare, fino al 3 maggio 2020, salvo ulteriori proroghe, per le attività di competenza della S.R.R. ATO 7 Ragusa S.C.p.A. per cui ciò sia possibile, il ricorso al lavoro agile o *smart working* in emergenza, con l’individuazione di modalità semplificate e temporanee di attuazione e con la esclusione delle sole attività speciali di cui al precedente capoverso;

Evidenziato che:

- l’attivazione del percorso di cui sopra persegue la conciliazione della tutela della salute dei dipendenti ed in senso generale della popolazione attraverso il contenimento dell’espansione epidemica con le esigenze organizzative e funzionali della Società da garantirsi presidiando i livelli quali-quantitativi di erogazione dei servizi;

Rilevato che:

- è necessario, pertanto, disciplinare le modalità di proroga del lavoro agile in emergenza;

### **DELIBERANO**

per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante della presente deliberazione,

- 1) ai sensi della normativa richiamata in premessa, limitatamente al periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, e delle misure previste fino al 3 maggio 2020 dal D.P.C.M. del 10/04/2020, di **prorogare fino al 3 maggio 2020**, salvo ulteriore estensione, presso la SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. in via provvisoria ed emergenziale, la modalità di prestazione lavorativa e in **lavoro agile o smart working** di cui alla legge 81/2017 ed anche in assenza degli accordi individuali previsti dall'art. 18 e ss. della medesima legge, con la sola esclusione delle attività individuate dal Dirigente come indifferibili e da rendere in presenza, già adottata con la Deliberazione n. 17 del 23/03/2020;
- 2) in concomitanza, con il perdurare dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 e per contribuire al suo contenimento, ai dipendenti, senza distinzione di categoria di inquadramento o tipologia di rapporto di lavoro, e fatte salve le eccezioni di cui al precedente punto, è disposto di svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità "agile", anche in assenza degli accordi individuali previsti dall'art. 18 e ss. della legge n. 81/2017;
- 3) il ricorso alle modalità di lavoro agile è possibile qualora sussistano le seguenti condizioni:
  - a) è possibile delocalizzare le attività di lavoro senza che sia necessaria la costante presenza fisica del dipendente nella sede di lavoro, e non si tratti, quindi, di attività individuate come indifferibili e da rendere in presenza;
  - b) è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
  - c) è possibile monitorare e valutare i risultati conseguiti;
  - d) il dipendente richiedente si renda disponibile ad utilizzare i propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione;
- 4) ai dipendenti per i quali è stata disposta la modalità di lavoro agile verrà comunicata la proroga con l'indicazione dei giorni di svolgimento della prestazione lavorativa in *smart working*;
- 5) il dipendente si impegna ad essere reperibile nella fascia oraria stabilita, che comunque non può eccedere l'ordinaria prestazione giornaliera, e, a comunicare immediatamente al proprio ufficio tramite e-mail, all'indirizzo che sarà indicato nella relativa disposizione, le ragioni, motivate e documentate, che lo costringono eventualmente ad allontanarsi dalla sede individuata durante la suddetta fascia oraria;
- 6) il dipendente svolge la prestazione lavorativa avvalendosi anche di strumenti e attrezzature informatiche personali in suo possesso (*ad es. pc, tablet, smartphone, modem e rete internet domestica, ecc...*);
- 7) nel caso di inosservanza e/o nel caso in cui il report non consenta di misurare la prestazione e/o l'attività riferita e che la stessa sia di consistenza non commisurata all'obbligo lavorativo (orario giornaliero), salvo l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari, la Società procederà alle decurtazioni di legge per prestazione non resa;
- 8) la disposizione di attivazione e proroga della prestazione lavorativa in modalità *smart working* da parte del dipendente stabilisce:
  - a) le prestazioni di lavoro e le modalità di esecuzione in *smart working*;
  - b) la durata: giornate mensili e fasce orarie della prestazione;
  - c) la strumentazione tecnologica necessaria posseduta e necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro;
  - d) gli obblighi connessi all'espletamento dell'attività fuori dalla sede di lavoro;
  - e) gli orari di reperibilità telefonica;
  - f) i risultati attesi;
  - g) le forme e le modalità di monitoraggio e controllo sulla prestazione e sui risultati;
  - h) le modalità di recesso d'iniziativa del dipendente e di revoca da parte della Società;
- 9) l'autorizzazione prescrive, inoltre, che il dipendente:
  - a) esegua la prestazione lavorativa nel pieno rispetto dei vigenti obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali;
  - b) rispetti la vigente normativa in materia di sicurezza di dati;
- 10) ogni dipendente collabora con la Società al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro e collabora all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di

lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali; la Società non risponde degli infortuni verificatisi a causa di comportamenti del dipendente incoerenti con quanto indicato nella informativa sulla sicurezza dei lavoratori (art. 22, comma 1, L. 81/2017), consultabile in via telematica sul sito dell'INAIL, link <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-decreto-pcm-2020-11-marzo.html> e di cui all'allegato n. 2 della Deliberazione n. 17 del 23/03/2020, e comunque incompatibili con un corretto svolgimento della prestazione lavorativa.

- 11) il provvedimento di proroga del lavoro agile in emergenza per ciascun dipendente rimane valido, in questa ulteriore fase, fino al 3 maggio 2020, salva la necessità di eventuali ulteriori proroghe;
- 12) l'assegnazione del dipendente al lavoro agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro né sul riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio, il periodo in cui la prestazione lavorativa viene resa con modalità agile viene integralmente considerato come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi del servizio abituale;
- 13) nei giorni di prestazione lavorativa il lavoro agile in emergenza non sono configurabili prestazioni lavorative straordinarie, aggiuntive, notturne o festive. Al dipendente autorizzato al lavoro agile non spettano buoni pasto nei giorni di lavoro agile, né alcun emolumento e/ rimborso di qualsiasi natura (a titolo meramente esemplificativo: indennità di trasferta, reperibilità, buoni pasto, ecc.); nei periodi di attivazione del lavoro agile in emergenza mantengono piena efficacia le ordinarie funzioni gerarchiche e/o di coordinamento naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato;
- 14) la Società, in presenza di giustificato motivo, può revocare in qualsiasi momento la disposizione di attivazione e proroga della prestazione di lavoro in modalità *smart working* per ogni singolo dipendente. In tal caso il dipendente dovrà rendere la propria prestazione lavorativa secondo l'orario ordinario presso la sede di lavoro, dal giorno successivo alla comunicazione della revoca;
- 15) di trasmettere il presente provvedimento a tutti i dipendenti della Società, al RSPP ed al Medico Competente della Società.

**Il Dirigente**  
**Dott. Fabio Ferreri**



**Il Presidente**

**Avv. Giuseppe Cassi**  
Firmato digitalmente da: CASSI GIUSEPPE  
Data: 14/04/2020 10:58:27